

Le criticità e le proposte del sistema industriale



caratterizzazioni e bonifiche

monitoraggi

analisi ambientali

2° workshop
metodologie avanzate
per la caratterizzazione
e la bonifica di siti contaminati
18 giugno 2010

centro congressi comune rivoli c.so francia, 98 - rivoli (torino)

RELATORE: Dr.ssa Alessandra Pellegrini - Federchimica

impresa, produzione
e compatibilità ambientale




In vista della revisione del Codice Ambientale, la Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria ha prodotto lo studio *“La gestione delle bonifiche in Italia: analisi, criticità, proposte”* (luglio 2009).


Obiettivi del documento:

- ◆ A dieci anni dall'adozione del DM 471/99: analisi sullo stato di avanzamento delle bonifiche in Italia, individuazione delle difficoltà risolte e di quelle ancora da superare
- ◆ alcune proposte per superare le criticità ancora esistenti e per dare nuovo impulso alle attività di bonifica e di valorizzazione delle aree contaminate.

I siti potenzialmente contaminati nazionali e regionali




Oltre 13.000 siti potenzialmente contaminati
La quasi totalità (12.943) è di competenza regionale



I Siti di interesse nazionale (SIN) sono 57, pari ad oltre il 3% (820.000 ha) rispetto all'intero territorio italiano

Stato delle procedure: dettaglio

SITI DI COMPETENZA REGIONALE: Siti potenzialmente contaminati, siti contaminati e siti bonificati per regione (2008)				
Con sola indagine preliminare	Con piano di caratterizzazione approvato	Con progetto approvato	Bonificati	Totale siti contaminati
2236	913	1146	1306	4871




Confronti europei

	Italia			Altri Paesi UE		
	D.Lgs. 22/97 + DM 471/99	D.Lgs. 152/06	Art. 252 bis	F	D	GB
Esistono concentrazioni limite o valori di screening nella normativa nazionale?	SI	SI	SI	NO	SI	NO
Esistono concentrazioni limite o valori di screening in linee guida tecniche?	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Tali concentrazioni limite, oltre ad essere valori di screening, sono utilizzate come obiettivo inderogabile di bonifica?	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Esistono sia valori che determinano la necessità di analisi di rischio che valori che determinano la necessità di un intervento?	NO	NO	NO	NO	SI	NO
È previsto l'utilizzo dell'analisi di rischio come "regola generale"?	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Se si, è utilizzata per valutare la necessità dell'intervento?		SI		SI	SI	SI

impresa, produzione
e compatibilità ambientale

La restrittività dei limiti imposti dalla normativa italiana



I valori italiani risultano nella maggior parte dei casi più restrittivi rispetto a quelli degli altri Paesi considerati dallo studio del Joint Research Centre




Inclusione di vastissime aree del territorio nazionale fra i siti contaminati

Un percorso da migliorare

L'adozione del D.Lgs. 152/2006 aveva fatto sperare di poter risolvere la difficile situazione delle bonifiche in Italia dovuta alle molte criticità legate all'applicazione della previgente normativa (D.Lgs. 22/97 e D.m. 471/99).

Tuttavia, le numerose modifiche successivamente apportate da vari provvedimenti (in particolare dal D.Lgs. 4/2008) hanno determinato un quadro normativo incerto e non del tutto soddisfacente e, di fatto, non hanno consentito significativi miglioramenti nella risoluzione di tale questione ambientale.



**Sfruttare la nuova delega per la revisione del
Codice Ambientale per perfezionare la
normativa sulle bonifiche e migliorarne
l'applicazione
(ancora possibile?)**

I lavori del Ministero per la revisione del Codice Ambientale



Con la Legge 69/2009 è stata conferita una nuova delega al Governo per la revisione del Codice Ambientale: potranno essere adottati decreti correttivi entro il termine del **30 giugno 2010**.

Il Ministero dell'Ambiente ha costituito una Commissione di Esperti dedicata specificatamente all'elaborazione di questi provvedimenti.

Lo scorso aprile, nel corso di un evento nazionale in materia di ambiente, gli Esperti che stanno lavorando alla stesura delle modifiche alla "Parte Bonifiche" del Codice (Prof. De Leonardis) hanno illustrato nel dettaglio il loro lavoro: in base a quanto illustrato, le modifiche proposte sembrano fortemente condivisibili.

Non ci sono ancora certezze, però, sulla effettiva emanazione di questo testo entro la scadenza del 30 giugno: si profila una ulteriore proroga?

Modifiche alla Disciplina delle Bonifiche



- ▶ Definire la piena applicazione dell'**analisi di rischio** sito-specifica per i suoli, ma anche per la acque in **coordinamento con le disciplina relativa alla Tutela delle Risorse Idriche**, in tutti i siti potenzialmente contaminati, anche per i SIP; allineare i criteri per l'esecuzione dell'AdR con quanto applicato negli altri principali Paesi ad elevata industrializzazione (revisione Manuale ISPRA sui Criteri Metodologici);
- ▶ chiarire meglio le diverse posizioni del responsabile della contaminazione e del soggetto interessato o proprietario incolpevole;
- ▶ garantire la rapida restituzione agli usi legittimi dei terreni non contaminati o comunque bonificati: tale aspetto risulta fondamentale per salvaguardare la competitività delle Imprese ubicate in siti dichiarati contaminati!
- ▶ per i siti in esercizio, rivedere le procedure per l'autorizzazione ed effettuazione degli interventi di bonifica per garantire la possibilità di procedere con l'**ordinaria gestione** del sito stesso, ma anche di rendere possibili **investimenti** per il mantenimento della competitività dell'attività produttiva;

Modifiche alla Disciplina delle Bonifiche



- ▶ definire un corretto inquadramento giuridico delle **acque di falda emunte** quali scarichi idrici e non come rifiuti allo stato liquido;
- ▶ disciplinare la particolare casistica in cui si possano utilizzare le **CSC** (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), anziché le **CSR**, quali obiettivi di bonifica;
- ▶ inserire adeguate disposizioni sull'accertamento sui cosiddetti "**parametri di fondo**";
- ▶ introdurre la **progettazione per aree o fasi temporali successive** per permettere una gestione più agevole dei progetti di particolare complessità o favorire l'impiego di tecnologie innovative;
- ▶ **miglior raccordo tra le procedure operative previste all'art. 242 e ss. del Titolo V alla Parte IV (Bonifiche) e quelle previste nella Parte Danno** dagli articoli 304 e ss. Tale coordinamento deve riguardare sia gli aspetti procedurali, quali la comunicazione alle Autorità e il procedimento amministrativo per l'adozione delle misure di intervento, sia gli obiettivi di riparazione, che possono essere completamente o parzialmente coincidenti nelle due discipline.

E inoltre

- ▶ Ridurre il numero di SIN e ridurre il perimetro, per consentire allo Stato di concentrare le proprie risorse tecniche sui casi di maggior complessità;
- ▶ certezza dei tempi dei procedimenti (possibili miglioramenti dalle nuove disposizioni in materia di CdS previste dal DL 78/2010 ?);
- ▶ avviare Accordi di Programma concordati tra PP.AA e Imprese;
- ▶ collaborazione tra Ministeri competenti per coniugare la salvaguardia della competitività e la possibilità di sviluppo industriale con il risanamento e la tutela dell'ambiente.